



CONTRATTO DI LOCAZIONE

1) Con la presente scrittura privata il locatore Consorzio del Ticino, Ente Pubblico non economico, ai sensi della legge 70/75, nella persona del Presidente, Legale Rappresentante Prof.Ing. Ugo Maione, C.F. MNAGU030R19I113R, nato a San Pietro Infine (CE), il 19/10/1930, domiciliato a Milano in Viale Cirene 1, affitta al conduttore Vanoni Paolo, manovratore del Consorzio del Ticino, C.F. VNNPLA67H21I819W, nato a Somma Lombardo (VA), il 21/06/1967, domiciliato nei locali oggetto della locazione, l'unità immobiliare costituita da n° 5 vani più servizi, nella casa sita in Viale Europa 77/a, a Golasecca (VA), categoria catastale A/3, per uso abitazione di servizio e con divieto di sublocazione anche parziale.

2) La disponibilità dell'abitazione di servizio ha inizio il 1° gennaio 1996 ed è strettamente subordinata al rapporto di lavoro.

3) Il prezzo della locazione è stabilito in annue £. 880.000 per la sola pigione da pagarsi in quattro rate trimestrali anticipate di £. 220.000 ciascuna scadenti all'01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10.

Detto canone verrà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione prezzi Istat dell'anno precedente e sarà soggetto ad adeguamento secondo quanto disposto dall'art. 25 della legge n° 392 del 27/07/1978.

Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il paga

mento dell'affitto.

4) Il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi abita e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del rapporto di lavoro nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario. Restano a carico del conduttore le riparazioni di piccola manutenzione, cioè quelle relative ad impianti di acqua, gas, luce e sanitari, a serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei muri e dei soffitti ed alla pavimentazione.

5) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali affittati.

6) Sono a carico del conduttore l'imposta di bollo per il contratto e per le quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi, il costo del riscaldamento e le spese di esercizio.

7) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.

8) La registrazione del contratto é a cura del locatore.

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Vicini Polo

Y. Zan

Accettiamo il contratto.

IL LOCATORE

Vicini Polo

IL CONDUTTORE

Y. Zan

Milano, 25/01/1996

REGISTRATO IL
PRESSO QUESTO UFFICIO AL
N. 013363 SERIE: 3A
ESATTE LIRE
150.000
CENTOCINQUANTAMILA



CASSIERE:

IL DIRETTORE
(Y. Zan)